

N. **34830/2019** R.Gen.Aff.Cont.

Cron. _____

Rep. _____

Sent. n. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

10 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 34830/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 04/07/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c. e vertente

TRA

ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, c.f.: 80208450587, in persona del I.r.p.t., elett.te dom.to in Napoli, in Viale Kennedy n. 25, rapp.ta e difesa dall'Avv. MARZANO DANIELA, c.f.: MRZDNL75M55L259K, giusta procura in atti

- OPPONENTE

E

CO.RE.CA. CONSORZIO REGIONE CAMPANIA, c.f.: 03556850638, in persona del I.r.p.t., elett.te dom.to in Napoli alla PIAZZA G. BOVIO 22, presso lo studio dell'Avv. ALLODI GIOVANNI, c.f.: LLDGNN31D17A535T, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti





- OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: all'udienza cartolare del 04/07/2022 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, l'ANAS ha inteso proporre opposizione avverso il decreto Ingiuntivo n. 6846 emesso dal Tribunale di Napoli in data 19.09.2019, e notificato all'Anas s.p.a. in data 12.11.2019, con il quale è stato ingiunto a quest'ultima di pagare in favore del CO.RE.CA. la somma di € 38.888,38, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 c.c. dalla costituzione in mora, nonché le spese di procedura, liquidate in euro 286,00 per spese e euro 1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.

A fondamento del ricorso monitorio il Consorzio CO.RE.CA. ha dedotto di aver provveduto - nella sua qualità di concessionario per la realizzazione di una serie di interventi di cui al Titolo VIII L. 219/81 - al pagamento delle indennità di esproprio in favore della sig.ra Monti Maria Maddalena.

A tal riguardo ha esposto che:

- il Consorzio CO.RE.CA. è concessionario, giusta convenzione per Dott. Mario Albano n. 12 del 16 dicembre 1981, registrata a Napoli Ufficio Registro Atti Pubblici il 31/12/1981 al n. 1972/2E, mod. 71/M, del Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario di Governo, ai fini della realizzazione, ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219, del programma di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione;





- con legge 23/12/93 n. 559 veniva incaricato, per la realizzazione di cui all'indicato programma, un Funzionario Delegato dal CIPE, subentrato al Sindaco di Napoli e al Presidente della Giunta Regionale della Campania, nella qualità di Commissario Straordinario di Governo;
- successivamente, con ordinanza commissariale n. 2257/EST del 7/6/1996, parte di dette opere veniva trasferita all'Anas, che subentrava in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo al Funzionario delegato dal CIPE per il completamento degli interventi previsti dal Titolo VIII della L. 219/81:
- il Consorzio CO.RE.CA., nell'ambito di detti interventi, corrispondeva alla Sig.ra Monti Maria Maddalena, a titolo di indennità di espropriazione, l'importo di euro 38.888,38, giusta quietanza per Notar Giuseppe Satriano registrato a Napoli il 17 dicembre 2002 al n.19.765/2°;
- a nulla erano, però, poi valse le richieste avanzate dall'istante Consorzio all'Anas dirette ad ottenere il rimborso di detta somma, sulla scorta della documentazione trasmessa con note prot. nn. AC/lr/449 e 450 del 16.10.2003, unitamente alla fattura n.60/2003. A tale riguardo richiamava l'art. 20, n. 3, della sopra richiamata convenzione n. 13 del 3/6/82 ove stabilisce che "le indennità di espropriazione e di occupazione" pagate dal Concessionario, "saranno integralmente rimborsate, dal concedente, su presentazione di idonea documentazione giustificativa" ed il successivo art. 23, alla lett. e) n. 1, che prevede "il versamento degli importi dovuti al concessionario ai sensi del precedente art. 20 n. 3, sarà effettuato con rimborso delle indennità erogate agli aventi diritto a seguito di consegna al (Comune) concedente degli atti comprovanti l'avvenuto pagamento dell'indennità stessa entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra". Ed ancora che "L'eventuale ritardo del rimborso comporta a





carico del Concedente la corresponsione degli interessi di mora nelle misure previste dagli appositi decreti ministeriali”.

L’Anas ha formulato i seguenti motivi di opposizione:

➤ **difetto di titolarità passiva del debito.** A tal riguardo ha evidenziato che la pretesa creditoria del Consorzio CO.RE.CA, ha ad oggetto il rimborso delle somme dal medesimo Consorzio corrisposte in esecuzione della procedura espropriativa del terreno di proprietà della sig.ra Monti, posta in essere dal medesimo Consorzio nell’ambito della realizzazione dell’opera “Asse perimetrale di Melito”, ricompresa nel programma di ricostruzione post terremoto di cui al Titolo VIII della L. 219/81. La vicenda espropriativa sarebbe, quindi, risalente agli anni 80’ allorché il funzionario delegato Cipe, con ordinanza 1154/EST, autorizzò l’occupazione del terreno di proprietà della sig.ra Monti. Ha, in particolare, contestato l’assunto secondo cui l’opera in questione, sarebbe stata trasferita ad Anas nel 1996, assumendo, invece, che la stessa è stata trasferita alla Provincia di Napoli in detto anno e non ad Anas, circostanza già resa nota all’opposto con nota del 04/02/2004 (All.2), nella quale è stato evidenziato al Consorzio che l’Opera “Asse Perimetrale di Melito” non era stata trasferita al Compartimento per la Viabilità della Campania. In tale nota venivano anche evidenziate delle carenze documentali tali da rendere irricevibile la domanda di rimborso. L’Anas ha contestato di essersi mai occupata delle pratiche espropriative relative a tale opera per non essere mai subentrata al Commissario Straordinario di Governo. A conferma di ciò, in seguito al trasferimento all’Anas ed alla Provincia dell’opera stradale de qua, la provvista finanziaria destinata al completamento dell’opera medesima, disposta dal Commissario Straordinario di Governo con decreto n. 103/CSG del 13.03.1998, era stata trasferita integralmente e soltanto alla Provincia di Napoli; tale circostanza veniva, peraltro, confermata, nel corso di un





precedente giudizio, introdotto dal medesimo Consorzio Coreca nei confronti dell'Anas (R.G. n° 36992/08 presso il Tribunale di Napoli);

➤ **sussistenza della legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del Commissario Straordinario di Governo di cui al Titolo VIII L. 219/81** alla luce della ricostruzione normativa operata in citazione, cui si rinvia. Ha, in particolare, invocato la sentenza n. 4371 emessa in data 13.04.2010, con la quale il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi in relazione ad una vicenda analoga nel petitum e nella causa petendi, aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo, formulata, in quella sede, dalla Provincia di Napoli - quale Ente subentrato, al pari dell'Anas s.p.a., al funzionario delegato CIPE nella titolarità dell'opera, infrastrutturale, "Asse Perimetrale di Melito"- nei confronti del Consorzio Concessionario CO.RE.CA, e per l'effetto, aveva revocato il suddetto provvedimento monitorio, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del consorzio concessionario della somma ingiunta. Ciò, proprio, in forza dell'affermato accollo statale del contenzioso pregresso previsto nell'art. 42, comma 3, L. 144/99 secondo cui "gli oneri del contenzioso concernente opere realizzate ai sensi del Titolo VIII L. n. 219/81, sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere stesse". (cfr. pag. 10 della sentenza n. 4371/10). Ha, in particolare, evidenziato che il decreto ingiuntivo n. 10069/06, emesso in favore del Consorzio Coreca, e revocato dal Giudicante, per i motivi sopra esposti, con conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle somme ivi ingiunte, aveva ad oggetto proprio il rimborso di oneri espropriativi corrisposti dal Consorzio concessionario ai proprietari dei fondi espropriati per la realizzazione di un'opera infrastrutturale "Asse Perimetrale di Melito";





➤ **sussistenza, in ogni caso, della legittimazione passiva della Regione Campania** rispetto a tutte le domande di parte attrice che presuppongono una responsabilità dell'Ente concedente nel periodo che va dal 2001 sino ad oggi, atteso che il tratto di strada di cui è causa rientra tra quelli che, in attuazione del D.P.C.M. 21/02/2000 "Individuazione e trasferimentodelle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale", sono stati consegnati, con verbale del 17.10.2001 alla Regione Campania, per il tramite dell'Agenzia del Demanio. A partire da detta data (17.10.2001), sulle strade consegnate, è, quindi, cessata ogni attività dell'Anas, ivi compreso l'alta sorveglianza dei Lavori in concessione finanziati e realizzati ai sensi del titolo VIII della L. 219/81, e la Regione Campania è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto nonché nel completamento delle operazioni ancora in corso e nel collaudo definitivo delle opere ove ancora non intervenuto.

A fronte di tali difese, l'opponente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Città Metropolitana di Napoli, la Regione Campania, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o il Commissario Straordinario di Governo ex Titolo VIII L. 219/81 al fine di condannare queste ultime, anche in via di rivalsa e/o manleva, al pagamento in favore del Consorzio CO.RE.CA. delle somme ingiunte.

➤ prescrizione delle avverse pretese, essendo trascorso oltre un decennio dalla diffida versata in atti dal Consorzio del 2003;

➤ difetto di prova del credito per carenze documentali che rendevano irricevibile la richiesta di rimborso (carezza della denuncia di successione e della prova dell'integrale pagamento delle indennità di esproprio per l'intera proprietà);

➤ impossibilità dell'opponente di richiedere rimborsi di somme corrisposte in conseguenza e per effetto di una *mala gestio* della procedura espropriativa,





imputabile esclusivamente al Consorzio, e/o per non aver svolto tutte le più opportune ed adeguate difese, nell'ambito dei giudizi di opposizione, avviati dagli espropriati, volte a limitare le pretese di quest'ultimi.

Si è costituita l'opposto Consorzio evidenziando l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo il rigetto della stessa.

Con ordinanza resa in data 21 settembre 2020 il precedente GU non autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati dall'opponente per ragioni di economia processuale e di garanzia di ragionevole durata del processo.

In assenza di attività istruttoria, la causa, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04 luglio 2022, veniva riservata in decisione con concessione dei doppi termini (60 giorni+ 20 giorni) di cui all'art. 190 c.p.c..

Nell'esame dei motivi di opposizione fatti valere dall'opponente ANAS va fatta applicazione del principio processuale della cd. "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).

Va, pertanto esaminata l'**eccezione di prescrizione** sollevata dall'opponente in atto di opposizione (cfr. pagg. 17) ove si legge: *"si eccepisce in via preliminare la prescrizione delle avverse pretese e ciò sia che il titolo invocato sia contrattuale*





o extracontrattuale essendo trascorso oltre un decennio dalla diffida versata in atti dal Consorzio del 2003”.

A tal riguardo preme evidenziare che la prima richiesta di rimborso delle somme oggetto dell'impugnato decreto ingiuntivo **risale al 16 ottobre 2003** (cfr. allegato 3 al ricorso monitorio); sebbene parte ricorrente, attuale opposta, non abbia documentato la rituale ricezione di tale atto da parte dell'ANAS (il prodotto allegato è una mera copia per uso interno della missiva inoltrata con allegata fattura), le difese svolte dall'ANAS, come sopra riportate, conducono a ritenere incontrovertibile la circostanza che tale diffida sia stata ritualmente recapitata al debitore.

Il *dies a quo* dell'eccepita prescrizione va, pertanto, fatto decorrere da tale data.

A fronte di tale eccezione l'opposto CO.RE.CA nulla ha specificamente replicato in occasione della costituzione in giudizio (cfr. comparsa di costituzione ove non si rinviene cenno alcuno alla sollevata eccezione). Lo stesso dicasi avuto riguardo alle note scritte depositate congiuntamente dai difensori in vista dell'udienza cartolare del 21 luglio 2020.

L'opposta, infine, ha ommesso di depositare le memorie di cui all'art.183 6° comma 1° e 2° termine c.p.c., tacendo, ulteriormente, sulla eccepita prescrizione nell'ambito delle memorie di cui all'art.183 6° comma 3° termine c.p.c., pure depositata.

Orbene, “poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riserva il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia





modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013).

Da tale principio dipende il dovere di questo Giudice di verificare se, alla luce della documentazione ritualmente e tempestivamente depositata dalla ricorrente/opposta, possa dirsi validamente interrotta la prescrizione.

Ciò impone l'analisi della documentazione depositata sia in occasione del procedimento monitorio che nell'ambito del presente giudizio di opposizione.

Nel fascicolo monitorio, pur in assenza di chiara deduzione (la parte richiama genericamente richieste di rimborso avanzate, senza collocarle temporalmente), si rinviene (cfr. allegato 5) la nota prot.185 del 27.7.2009; tale documento è la copia ad uso interno di una missiva, indirizzata a vari enti (Provincia di Napoli, ANAS, Regione Campania e, per conoscenza, al Commissario Straordinario di governo) con cui si richiede il pagamento di vari importi, tra cui (cfr. allegata tabella alla missiva) l'importo oggetto dell'emesso decreto ingiuntivo.

L'opposta ha, altresì, prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r contenente tale missiva ed indirizzata all'ANAS, da cui pare evincersi che la stessa è stata recapitata in data 30 luglio 2009 (il timbro appare





scarsamente leggibile, ma, in ogni caso, univoco il riferimento al mese di luglio ed all'anno 2009).

Orbene, tenuto conto che il decreto ingiuntivo risulta notificato **in data 12 novembre 2019** (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27944 del 23/09/2022 secondo cui *“il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto”*), occorre interrogarsi sul se vi sia stato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, nel periodo **tra il 30 luglio 2009** ed il **12 novembre 2019**, idoneo ad impedire la maturazione del termine di prescrizione decennale.

Nella produzione di parte relativa al giudizio monitorio si rinviene l'allegato n.6, denominato *“pec del 28.12.2017”*; la parte non ha cura di specificare la natura di tale atto. Dall'esame dello stesso pare emerge che esso sia la copia in formato pdf. di una email del 22 luglio 2019 inviata all'indirizzo email (non pec) *fadelmor@libero.it* (non è dato comprendere a chi sia riferibile) ed avente ad oggetto l'inoltro di altra email inviata dall'indirizzo *consorziocoreca@pec.it* all'indirizzo email *ct.tirrenica@postacert.stradeanas.it* in data 28 dicembre 2017 avente ad oggetto *“Riscontro vs. prot. CDG-0625605-P del 11/12/2017.RICHIESTA RIMBORSI”*.

Dal testo di tale email inoltrata (indirizzata all'ANAS Napoli) si coglie il generico riferimento a *“situazione espropriative non ancora rimborsate”* nonché il richiamo ad un *“prospetto e copia delle fatture delle somme anticipate, per sentenze in tema di espropriazione, dallo scrivente Consorzio per conto di codesta Amministrazione per un importo complessivo di euro 471.893,59”*. Si rinviene, poi,





una elencazione di giudizi pendenti: nessuno di questi è riferibile al credito azionato nel giudizio monitorio che ha dato origine alla presente opposizione. Al contempo non si rinviene, in tale documento, nessun prospetto ulteriore contenente l'individuazione dei crediti oggetto di richiesta di pagamento.

Alla luce del tenore di tale documento, appare evidente l'assoluta inidoneità dell'atto a determinare l'interruzione della prescrizione del credito oggetto del concesso decreto ingiuntivo.

Invero al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), **l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento**, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo).

Nel caso in esame, pur prescindendo dal tema afferente alla prova della concreta ricezione dell'email in oggetto da parte dell'opponente, appare evidente come il contenuto della missiva non contenga nessun, espresso o implicito, richiamo al credito correlato al rimborso delle somme erogate in sede espropriativa alla signora Monti Maria Maddalena.

Alla luce di quanto sopra la domanda proposta dal Consorzio Regione Campania CO.RE.CA. nei confronti dell'ANAS S.p.A. va rigettata in accoglimento della formulata eccezione di prescrizione del credito.

Conseguentemente l'opposto decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia (valori medi) ed all'attività difensiva concretamente svolta (assenza di istruttoria).



**P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte , così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta dall'ANAS S.p.A., in persona del l.r.p.t., e per l'effetto revoca il decreto Ingiuntivo n. 6846 emesso dal Tribunale di Napoli in data 19.09.2019, e notificato all'Anas s.p.a. in data 12.11.2019, dichiarandosi prescritto il credito azionato dal ricorrente/opposto Consorzio Regione Campania CO.RE.CA. in sede monitoria;
- condanna il Consorzio Regione Campania CO.RE.CA., in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite in favore dell'ANAS S.p.A., in persona del l.r.p.t., che si liquidano in euro 6.713,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari.

Così deciso in Napoli, il 21/02/2022.

Il Giudice

(dott. Marcello Amura)

